

LINEE GUIDA SULLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE ANTINCENDIO

FASE 3 Adempimenti SCIA_{VVF} ed Asseverazione_{VVF}

PREMESSA

Si tratta dell'integrazione alla Linea guida per la prestazione professionale che ora tratta espressamente la FASE 3, avendo già sviluppate le considerazioni per la FASE 1 e FASE 2.

Lo scopo, anche in questa FASE 3, è stato quello di semplificare da un lato la determinazione dell'impegno da parte del Professionista e dall'altro di adottare le stesse metodologie di calcolo secondo il D.M. 20.07.2012 riconfermato poi dal D.M. 31.10.2013 e D.M. 17.6.2016 che hanno definito, per il vero per i soli lavori pubblici, la prestazione professionale in funzione del valore economico dell'opera.

La legge n. 27 del 24.3.2012 art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate) ha disposto che, al momento del conferimento dell'incarico, il Professionista renda noto al Cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili per le singole prestazioni dal momento del conferimento, fino alla conclusione dell'incarico.

Considerata la non sempre facile determinazione preventiva dell'impegno professionale in ambito sicurezza antincendio cui, peraltro, consegue la determinazione del compenso; la Commissione sicurezza antincendio dell'Ordine Ingegneri di Milano ha aggiornato il precedente studio finalizzato ad individuare l'impegno professionale dell'ingegnere antincendio, nell'intento di dare ulteriori elementi di valutazione per la libera contrattazione degli incarichi da assegnare al Professionista, fermo restando, si sottolinea, il basilare principio del libero accordo tra le Parti e quindi della libera scelta sull'adozione o modifica della presente linea guida ora proposta.

Questa linea guida ha lo scopo anche di evidenziare le varie prestazioni che possono essere conferite ad un ingegnere nello specifico campo della sicurezza antincendio che è il complesso delle scelte tecniche suddividendole in quattro diverse fasi:

FASE 1 – progettazione antincendio preliminare e definitiva (trattata in altra linea guida)

FASE 2 – direzione lavori antincendio o DL_{VVF} (trattata in altra linea guida)

FASE 3 – adempimenti SCIA_{VVF} ed Asseverazione_{VVF} **(viene trattata nella presente linea guida)**

FASE 4 – Rinnovo periodico ed Asseverazione conseguente (trattata in altra linea guida)

A seguire la FASE 3: predisposta con il concetto che una valutazione possa essere affrontata con alcune necessarie precisazioni che nel prosieguo si riportano; evidenziando che comunque, trattasi di un Compenso la cui valorizzazione è di tipo "a discrezione". Il presente lavoro costituisce una guida a questa valutazione.

Per la FASE 3 l'individuazione a priori della complessità dell'incarico e la relativa responsabilità sono certamente di ardua determinazione e rivestono carattere discrezionale a cui si rimanda, pur con l'impegno a voler affrontare, con la stessa filosofia, anche le altre FASI.

FASE 3 – ADEMPIMENTI SCIA_{VVF} ED ASSEVERAZIONE_{VVF} - DEFINIZIONE DEI RUOLI

Di seguito sono indicate le principali prestazioni che il professionista potrebbe essere chiamato a fornire ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 e decreti ad esso collegati e la quantificazione dei relativi compensi solo per la Fase 3.

Sempre nell'intento di agevolare il rapporto tra Cliente e Professionista nell'Allegata Tabella 1, si riporta la descrizione dei vari passi cui può essere richiesta la prestazione professionale come mansionario per l'individuazione delle singole prestazioni.

Questo documento, messo a disposizione sia dei Committenti che dei Professionisti, oltre a indicare in termini numerici la quantificazione dei parametri necessari alla determinazione dell'impegno professionale, specifica in modo dettagliato le prestazioni di questa Fase 3 che il Committente può richiedere al Professionista e quindi utili per redigere un equo e completo disciplinare di incarico professionale, finalizzato a garantire le due Parti su un corretto ed esaustivo svolgimento delle prestazioni richieste o offerte.

È ben noto che la procedura di SCIA_{VVF} a firma del Titolare con l'annessa Asseverazione_{VVF} a firma del Professionista, attesta la rispondenza della/e attività che si intende/no mettere in esercizio, alle regole e norme di sicurezza antincendio, anche integrando gli eventuali Progetti_{VVF} già autorizzati.

È dunque una particolare ed importante assunzione di responsabilità da parte del Professionista che firma l'Asseverazione_{VVF}, soprattutto quando, nello svolgimento dell'incarico, potrebbe aver ritenuto opportuno adottare soluzioni diverse, ma più sicure, di quelle approvate nei Progetti_{VVF}.

L'Asseveratore, nello svolgimento del suo incarico, deve far conto su documentazioni, certificazioni, dichiarazioni di terzi, che hanno seguito la messa in opera e realizzazione delle misure antincendio presenti nell'attività ed in proposito si rimanda alle considerazioni già espresse per la Fase 2 che termina con :

- c) Redazione di collaudo di tutti gli interventi in modo da costituire la base conoscitiva con cui l'Asseveratore (potrebbe anche essere altro Professionista antincendio diverso dalla figura di DL_{VVF}) potrà esprimersi sulla **conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio** firmando il modello PIN 2.1. 2018 ASSEVERAZIONE.

È dato per assodato che, nel mandato conferito dal titolare al Professionista, che assevera, è definita e richiesta solo la raccolta documentale completa e firmata dai soggetti che ne attestano l'autenticità e veridicità e con queste ipotesi consentono al Professionista di esprimersi sulla regolarità antincendio raggiunta nell'attività. Non è evidentemente compito del Professionista, che assevera, quello di ricercare o richiedere la documentazione necessaria per il suo operato, che invece fa capo alla direzione specialistica antincendio.

Attività parziali					
ADEMPIMENTI SCIA _{VVF} ED ASSEVERAZIONE _{VVF}					
Tabella 1. - Elenco prestazioni Fase 3 e relativo coefficiente X _i del CP compreso oneri					
%	Passo		si/no si=compresa	X _i	risultante
10%	a)	Preliminari amministrative a cura del Professionista incaricato e riscontri Committenza.			
	a.1)	Compilazione del modello SCIA _{VVF} ed inoltro alla Committenza per la firma del titolare. In questo passo, dovranno essere palesate dalla Committenza le attività soggette ed i Progetti _{VVF} sulla base dei quali si dichiara la conformità antincendio.	si	5%	10%
	a.2)	Indicazioni, alla Committenza, sui diritti richiesti dai VVF per le attività indicate in SCIA _{VVF} ed acquisizione dell'attestazione di versamento.	si	5%	

segue:

	b)	Documentazioni preliminari a carico Committenza.			
20%	b.1)	Ottenimento, dietro esplicita richiesta, della documentazione completa dei Progetti _{VVF} , approvati dai VVF, sulla base dei quali si dichiara la conformità antincendio comprese le eventuali varianti adottate.	si	5%	20%
	b.2)	Ottenimento, dietro esplicita richiesta, della documentazione completa della Direzione lavori antincendio sulla congruità dei progetti specifici antincendio rispetto al/ai Progetto/i _{VVF}	si	5%	
	b.3)	Ottenimento, dietro esplicita richiesta, della documentazione completa rilasciata dalla Direzione lavori antincendio sulla correttezza e completezza della realizzazione conforme dei singoli progetti e con la puntuale verifica della corretta produzione, da parte degli installatori, della documentazione necessaria che deve essere prodotta in formato digitale.	si	5%	
	b.4)	Ottenimento, dietro esplicita richiesta, della documentazione completa rilasciata dalla Direzione lavori antincendio sull'esito positivo di collaudo di tutti gli interventi in modo da costituire la base conoscitiva con cui il Professionista potrà esprimersi sulla conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio firmando l'Asseverazione _{VVF} .	si	5%	
	c)	Valutazione del Professionista incaricato			
70%	c.1)	Esame della documentazione prodotta dalla Committenza nel passo b.1) e valutazione che quanto rappresentato garantisce "la conformità della/e attività segnalate nella SCIA _{VVF} ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio". Nel caso di esito positivo si salta al passo c.4).	si	40%	70%
	c.2)	Eventuale redazione di "Dichiarazione di non aggravio" redatta secondo modello ministeriale atta a segnalare varianti rispetto alla documentazione presentata secondo quanto previsto dall'art.4 comma 6 del DPR 151/2011 e D.M. 7.8.2012 art.7. Si salta al passo c.4).		non considerata	
	c.3)	Nel caso di esito negativo del passo c.1) il Professionista incaricato comunicherà l'impossibilità di procedere alla Asseverazione _{VVF} indicando soluzioni per addivenire alla regolarità antincendio. La prestazione di SCIA _{VVF} e di Asseverazione _{VVF} si interrompe lasciando aperte diverse e più articolate prestazioni che esulano da quella prevista nella SCIA _{VVF} .	si	10%	
	c.4)	Compilazione e sottoscrizione di Asseverazione _{VVF} completandola con la documentazione richiesta dai VVF ed inoltre secondo le disposizioni di legge ed invio alla Committenza della attestazione di deposito, tale atto costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività ai fini antincendio.	si	20%	
100%	SOMMANO				100%

Queste prestazioni valutano il compenso del professionista incaricato della SCIA_{VVF} ed ASSEVERAZIONE_{VVF} pari al 100%, con le rispettive percentuali, in caso di prestazione che si limiti a solo alcuni passi e sufficiente inserire sì o no nelle relative caselle utilizzando la **Tabella 1** contenuta nel foglio **Tabella 1** nel file **Fase3.Calcolo.OIM.2024.xlsx**.

FASE 3 -- ADEMPIMENTI SCIA_{VVF} ED ASSEVERAZIONE_{VVF} -COMPENSI

Già in precedenza è stato segnalato che, si veda il passo **c.1)**, è compito del Professionista riesaminare integralmente tutti i Progetti_{VVF} citati nella SCIA_{VVF}, anche se questi sono stati redatti da altro Professionista e valutarne la congruenza e conformità alle normative antincendio. Si tratta cioè di condividerne integralmente il contenuto, l'impostazione, le misure di protezione e prevenzione adottate, come se questi progetti fossero stati redatti dal Professionista che deve provvedere alla SCIA_{VVF} ed ASSEVERAZIONE_{VVF}. In altri termini il Professionista ne attesta la correttezza come se li avesse prodotti lui stesso e parimenti firmati.

Si ritiene congruo ed equo che la responsabilità di cui si fa carico, corrisponde alla stessa del redattore dei progetti originari, mentre se vi fosse coincidenza del professionista si debba adottare una congrua riduzione.

Cp (compenso) per prestazione effettuata dallo stesso professionista che ha redatto il/i **Progetto/i**_{VVF} :

50% del valore del compenso per Progetto/i_{VVF}

Cp (compenso) per prestazione effettuata da professionista diverso da chi ha redatto il/i **Progetto**/ i_{VVF} :

100% del compenso per Progetto $_{VVF}$

Riandando alla **Tabella 1** emerge che non è stata considerata la prestazione che corrisponde al passo **c.2)** e quindi alla redazione inoltro di “**Dichiarazione di non aggravio**”: per questa prestazione integrativa del normale iter, occorre valutare un **CP** corrispondente al 50% di quanto viene definito per una variante, trattandosi di una prestazione che non coinvolge l'intera attività ma solo alcune modifiche che non apportano aggravio di rischio di incendio. Si veda in proposito quanto previsto per la variante nella linea guida per la fase 1.

Cp Dichiarazione di non aggravio = $\text{Progetto}_{\text{variante1VVF}}: 100,0 \times 35\% \times 50\% = 17,5 \%$

Per completezza di trattazione è stata anche impostato un metodo di calcolo per la compilazione dei modelli e CERT.REI, DICH.PROD, CERT.IMP. relativamente agli EFC, si veda File **Fase3.Calcolo.OIM.2024.xlsx**.

La formulazione di queste linee guida potrà essere ulteriormente affinata, dopo un congruo periodo di verifica e recepimento delle osservazioni dei colleghi nelle loro diverse posizioni di utilizzatori o fornitori della prestazione professionale.

La guida è quindi da intendersi come supporto di lavoro per il Professionista che potrà autonomamente decidere se, ed in quale misura, applicarne e adottarne i contenuti, tenendo ben presente che la prestazione professionale, proprio nel campo antincendio, è tipicamente prestazione discrezionale e che quanto emerge da questo lavoro va inteso come riferimento, da ritenere congruo nell'intervallo compreso tra $\pm 30\%$, minimo a cui fa riscontro una accorta e consapevole consulenza intesa come necessaria.

MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI

Per eventuali situazioni particolari in cui le caratteristiche delle attività o del numero di professionisti coinvolti giustificano l'adozione di correttivi, sono ammesse riduzioni o maggiorazioni.

Le maggiorazioni o riduzioni, singolarmente contenute entro i limiti specificati nei casi di seguito indicati, devono comunque essere complessivamente comprese entro il $\pm 60\%$.

- **Maggiorazioni** nel caso in cui si verifichi una delle situazioni sotto individuate:
Quando l'incarico viene affidato a più professionisti (esperti in campi specifici) sono inoltre ammissibili le seguenti maggiorazioni:
 - per 2 professionisti: **+ 20 %**
 - per 3 professionisti: **+ 30 %**
 - per 4 o più professionisti: **+ 60 %**.

AGGIORNAMENTI

È volontà della Commissione, che ha sviluppato questa proposta con i suoi allegati, di provvedere alle revisioni che si riterranno opportune per rendere sempre più aderente alla realtà il lavoro prodotto.

In proposito, tutti i colleghi che rilevassero migliorie possibili sono invitati a segnalarle, per poterle valutare come opportuni aggiornamenti per mantenere l'efficacia del lavoro proposto.

Documento approvato nel 2023 dalla Commissione Sicurezza Antincendio dell'Ordine Ingegneri di Milano; approvato nel 2023 dalla Commissione Pareri dell'Ordine Ingegneri di Milano e adottato dal Consiglio Ordine Ingegneri di Milano nella seduta del 17.1.2024.